

Una sola vettura per i professionisti: il limite vale solo per le imposte dirette

a cura di Fabio Garrini

È a tutti ben noto che, nell'ambito della propria attività, ogni professionista può beneficiare della deduzione dei costi in relazione a una sola autovettura.

Consta comunque un'interessante presa di posizione recentemente assunta da parte dell'Amministrazione Finanziaria (si tratta della risposta a un interpello emanata dalla DRE della Toscana in data 6 febbraio 2013) che propone un ragionamento del tutto diverso sotto il profilo Iva, aprendo la strada alla detrazione dell'imposta anche con riferimento a più autovetture.

Oltre all'interesse che tale interpretazione può eventualmente suscitare sotto il profilo della convenienza fiscale, l'occasione è propizia anche per riepilogare per sommi capi le regole che governano il trattamento delle vetture nell'ambito del reddito professionale, per fare quindi, di conseguenza, il parallelismo con quelle che presidiano il diritto alla detrazione dell'Iva.

Il trattamento ai fini delle imposte dirette

Prima di tutto occorre ricordare il trattamento fiscale previsto per l'autovettura sotto il profilo della deduzione dei costi.

Al riguardo, preliminarmente, si deve ravvisare come, visto il richiamo al medesimo riferimento normativo (art.164, co.1, lett.b Tuir), le regole riguardanti la rilevanza dei costi per professionisti e imprese, sono le medesime. Tale disposizione fissa, infatti, una generale deducibilità dei costi dei veicoli nella misura del **20%** dell'importo sostenuto e, comunque, nei limiti di un tetto massimo fiscalmente riconosciuto al costo del veicolo stesso fissato a:

| | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|
| €18.075,99 (pari a lire 35.000.000) | ⇒ | per autovetture e autocaravan |
| €4.131,66 (pari a lire 8.000.000) | ⇒ | per i motocicli |
| €2.065,83 (pari a lire 4.000.000) | ⇒ | per i ciclomotori |

Ciò premesso, vale anche per i professionisti la constatazione che le nuove misure di deduzione introdotte dalla Legge di stabilità 2013 risultano del tutto incongrue in relazione a un'ordinaria stima dell'effettivo utilizzo professionale della vettura.

Esempio

L'avvocato Mario Rossi ha acquistato una vettura AUDI A6 che utilizza tanto per l'attività professionale (visita periodicamente i clienti, si reca ad udienze, ecc), quanto per la vita privata personale / familiare. Il costo d'acquisto è pari ad € 60.000 + Iva.

Considerando il 60% di Iva indetraibile, l'importo complessivo del costo sostenuto per l'acquisto del veicolo è pari ad € 67.560.

Tale costo è però rilevante nel limite di € 3.615,20 (ossia il 20% di € 18.076).

Il che significa che, nei fatti, egli potrà dedurre una percentuale pari a circa il 6% del costo sostenuto per l'acquisto della vettura (data dal rapporto tra € 3.615,20 ed € 67.560).

Non pare certo ragionevole affermare che tale vettura abbia riscontro nell'attività per il solo 6% del suo valore, mentre il rimanente 94% sia da inquadrarsi in una spesa suntuaria non necessaria. Questo è il paradosso dell'attuale meccanismo di trattamento dei costi auto.

Allo stesso modo, la misura di deduzione è modestissima anche nel caso di:

- acquisizione tramite contratto di *leasing* (dopo aver verificato il costo di competenza occorre riportare il massimo fiscale al costo sostenuto dal concedente). Si ricordi anche che la durata del contratto deve essere almeno pari al piano di ammortamento fiscale (4 anni) o comunque, per i contratti sottoscritti dal 29/04/12, la deduzione deve essere spalmata su tale arco temporale, indipendentemente dall'effettiva durata del contratto. Il D.L. n.16/12 ha, infatti, introdotto la possibilità di stipulare contratti di *leasing* senza vincoli di durata, a patto che la deduzione comunque avvenga sulla base della durata "fiscale" del piano di ammortamento. Tale disposizione, come detto, è efficace per i contratti stipulati a partire dal 29 aprile 2012;
- utilizzo tramite contratto di noleggio (il limite massimo deducibile per il noleggio della vettura è di € 3.615,20).

Anche le spese di gestione vengono dedotte in misura oltremodo limitata, visto che sono interessate dalla percentuale del 20%.

Venendo alla specificità riguardante il caso del reddito professionale, occorre ricordare una previsione contenuta nella lett.b) del co.1 dell'art.164 Tuir:

"...Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato."

Pertanto, occorre ricordare che il professionista può beneficiare della deduzione:

- con riferimento a un solo veicolo, sia che questo sia stato acquistato direttamente, come pure nel caso in cui l'utilizzo avvenga in forza di contratto di locazione finanziaria ovvero di noleggio;
- la medesima limitazione deve valere anche con riferimento alla deduzione delle spese di gestione del veicolo, che risultano quindi deducibili solo in relazione a una vettura;
- esiste un'ovvia deroga riguardante l'esercizio in forma associata dell'attività (tanto nel caso in cui l'attività sia organizzata tramite una società semplice ovvero uno studio associato): in questo caso la deduzione non sarà limitata a una sola autovettura per l'intero studio professionale (e quindi per la collettività dei professionisti interessati), ma sarà possibile computare in deduzione il costo in relazione a tante auto quanti sono i professionisti associati (se uno studio associato è composto da 3 professionisti, i costi saranno deducibili in relazione a un numero massimo di auto pari a tre).

Relativamente alla limitazione della deducibilità ad un solo mezzo, occorre ricordare che tale previsione è collocata all'interno della lett.b) del co.1 dell'art.164 del Tuir, il che esclude ogni limitazione con riferimento ai veicoli ivi non contemplati.

Ovviamente al professionista non può interessare la piena deducibilità dell'auto a utilizzo esclusivamente strumentale come pure quella dell'uso pubblico (proprie più delle attività imprenditoriali), ma invece pare non trascurabile la constatazione che egli può assegnare una o più auto ai propri dipendenti affinché questi ne facciano un utilizzo promiscuo aziendale e personale (art.164, co.1 lett. b-*bis* Tuir): in relazione a tutte queste vetture egli potrà fruire della deduzione dei costi al 70% (senza limite superiore al valore della vettura), pur avendo un'auto a utilizzo promiscuo impiegata nell'attività (con riferimento a quest'ultima la deduzione sarà invece parziale al 20%).

Esempio

Lo Studio dell'architetto Luigi Bianchi (con partita Iva individuale) consta delle seguenti vetture:

- ⇒ un'AUDI A6 utilizzata dall'architetto stesso (in maniera promiscua);
- ⇒ una WV Golf 2.0 data in uso promiscuo al dipendente Luca Verdi visto che egli è incaricato di recarsi ogni giorno presso i cantieri seguiti dallo studio al fine di verificare lo stato di avanzamento dei lavori;
- ⇒ una FIAT Punto a disposizione di tutti gli altri operatori dello studio.

L'AUDI A6 beneficia della deduzione al 20%, mentre i costi della WV Golf sono deducibili al 70%.

I costi della FIAT Punto non sono invece deducibili: essi infatti vanno valutati ai sensi dell'art.164, lett.b Tuir, ma è già presente un'altra autovettura intestata al professionista che beneficia del diritto alla deduzione.

Il trattamento ai fini Iva

Anche sotto il profilo della detrazione dell'imposta, per la gestione della vettura del professionista occorre proporre le medesime riflessioni valide in relazione a un imprenditore. L'articolo 19-bis¹ lett. c) stabilisce, infatti, che:

“l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.”

Vale quindi la medesima misura di detrazione prevista per le imprese con riferimento all'acquisto della vettura, così come risulta dal tenore della successiva lettera d) riguardante le spese di gestione (carburanti, lubrificanti, spese di custodia, manutenzioni e riparazioni, ecc).

Proprio su questo punto è stata sollecitata la DRE della Toscana, affinché potesse prendere posizione circa l'efficacia o meno della disposizione che stabilisce la rilevanza di un solo veicolo anche sotto il profilo della detrazione dell'Iva, così come stabilito ai fini della deduzione dei costi sostenuti.

Con la risposta del 6/02/13 protocollata al n.911-4942/13 viene osservato quanto segue:

“in relazione al caso prospettato, quindi, seppur ai fini Iva l'art.19-bis non disciplina espressamente, così come previsto dall'art.164 del Tuir, alcun limite numerico, si ritiene che la detrazione nella misura del 40% sia, in ogni caso, strettamente connessa alla sussistenza del requisito dell'inerenza, cioè alla dimostrazione da parte del contribuente dell'effettivo impiego del bene nell'ambito dell'attività esercitata”.

Tale affermazione dell'Amministrazione Finanziaria vuole in qualche maniera porre un limite alla possibilità di detrarre l'Iva sui veicoli, ma tale limitazione deve essere ricercata nel principio di inerenza: questo comunque già risulta implicito, visto che la detrazione dell'Iva (così come la deduzione dei costi, peraltro) è ammessa solo se riguarda beni o servizi impiegati in una attività che dà luogo a ricavi imponibili.

L'aspetto più interessante invece riguarda la negazione della presunzione assoluta della rilevanza di un solo veicolo che si è commentata ai fini delle imposte dirette. In effetti la disciplina Iva non contempla tale vincolo: una introduzione surrettizia tramite un *iter* logico-interpretativo sarebbe risultata non poco criticabile.

Questo, ovviamente, non vuole essere un suggerimento ai professionisti di “caricare” sulla propria partita Iva più autovetture per recuperare in detrazione almeno l'imposta assolta sugli acquisti (il professionista individuale privo di struttura ben difficilmente potrebbe sostenere l'inerenza di ulteriori vetture rispetto alla prima), ma può essere un vantaggio sfruttabile da coloro che, per ragioni di organizzazione del proprio studio, già posseggono più di una vettura.

Esempio

Si pensi al caso precedentemente proposto dell'architetto Luigi Bianchi. In relazione alla FIAT Punto a disposizione di tutti gli operatori dello studio, mentre i costi non possono essere dedotti, l'Iva può essere portata in detrazione.

Certamente non è un'apertura che può far variare le strategie di gestione del parco auto da parte dei professionisti, ma in un panorama dove le autovetture sono fiscalmente bistrattate, almeno si tratta di una piccola nota positiva.

La configurabilità “dell'autocarro professionale”

Per completare il quadro della gestione delle vetture, pare utile soffermarsi sulla possibilità o meno di prevedere un autocarro nell'ambito dell'attività di uno studio professionale. Sono tali i veicoli definiti dalla lett.d) del co.1 dell'art.54 del D.Lgs. n.285/92 come “*veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse*”.

Sotto il profilo fiscale, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la [R.M. n.244/E/02](#) per chiarire la disciplina ai fini Iva e imposte dirette a un notaio che intendeva acquistare un autocarro da utilizzare per lo svolgimento della propria attività professionale.

I chiarimenti forniti dall'Amministrazione Finanziaria possono essere così riassunti:

- poiché le limitazioni alla deduzione ai fini Irpef e alla detrazione Iva non operano in relazione ai veicoli di cui alla richiamata lett.d) dell'art.54 del codice della strada, la spettanza o meno delle predette deduzioni Irpef e detrazioni Iva, nel caso in esame, va valutata esclusivamente in relazione alla sussistenza o meno del requisito dell'inerenza;
- affinché il contribuente possa dedurre integralmente dal reddito la spesa sostenuta per l'acquisto del veicolo e gli altri componenti negativi di reddito a esso correlati, è necessario che vi sia un rapporto di stretta inerenza tra l'attività di notaio dallo stesso esercitata e l'utilizzo del veicolo immatricolato quale “autocarro”; identica condizione deve essere verificata in relazione alla detrazione Iva;
- non è possibile riscontrare un nesso di diretta strumentalità tra l'utilizzo di un autocarro e lo svolgimento di un'attività professionale, quale quella notarile, che si caratterizza logicamente per il fatto di fondarsi sull'applicazione di energie intellettuali da parte del prestatore del servizio e che viene normalmente esplicata in ambienti organizzati in ufficio;
- poiché nel caso di specie, sulla base degli elementi di fatto rappresentati, non è stato individuato uno stretto rapporto di strumentalità tra l'esercizio dell'attività di notaio e l'utilizzo del bene, deve ritenersi esclusa per l'istante la possibilità di fruire, anche parzialmente, delle deduzioni Irpef e delle detrazioni Iva relativamente all'acquisto e all'uso del veicolo immatricolato quale autocarro.

Tale prassi viene spesso richiamata per negare che un professionista possa configurare un autocarro nell'ambito della propria attività.

In realtà tale posizione risulta eccessivamente *tranchant* e semplicistica, andando ben oltre il tenore reale della risoluzione richiamata: l'acquisto da parte di un professionista di un autocarro darebbe luogo a costi indeducibili e a Iva indetraibile quando viene a mancare l'inerenza, ma tale osservazione deve riguardare qualunque tipologia di costi sostenuti. L'Agenzia, infatti, nel caso di specie, non ha riqualificato l'autocarro quale normale veicolo, attribuendo a questo una limitazione alla deduzione dei costi (e alla detrazione dell'Iva), ma invece ha imposto, alla radice, l'ineducibilità e l'indetraibilità. Soluzione conforme alla statuizione di assenza di inerenza.

Quando, invece, ci si trovasse in una situazione ove l'inerenza fosse presente (si pensi al caso di un tecnico che ha bisogno di trasportare strumenti di rilevazione voluminosi, ovvero un veterinario che abbia allestito una sorta di "clinica mobile") l'autocarro avrebbe il medesimo trattamento (rilevanza piena) che avrebbe per un imprenditore.

EUROCONFERENCE
EDITORE



GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER PROFESSIONISTI

Catalogo Premi
Punti Privilege

di Giovanni Barbatto

Descrizione
L'opera fornisce un inquadramento completo e sistematico della disciplina antiriciclaggio per i professionisti, approfondendo i singoli obblighi a carico dei soggetti onerati (adeguata verifica della clientela, segnalazione operazioni sospette e sanzioni) e analizzando le novità apportate dal Decreto correttivo n.151/2009, dal D.L. n.78/2010, dal D.L. n.138/2011, dal D.L. n.201/2011, dal D.L. n.16/2012 e dal D.Lgs. n.169/2012, dalla prassi ministeriale e dalle circolari emanate dagli Ordini Professionali. Il testo è stato anche aggiornato con la nuova ...

| | | |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Edizione Marzo 2013 | Prezzo € 40,00 | E-book € 25,00 + IVA |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|


**ACQUISTA
IL TESTO**

Tutti i prodotti editoriali sono acquistabili direttamente con **carta di credito** su www.euroconference.it/editoria





Gruppo
EUROCONFERENCE[®]
costruiamo competenze